REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR
U.O. PERSONALE E PROFESSIONI SSR
Palazzo Molin, 2513 - San Polo, 30125 Venezia

GUIDA
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI LEGGE n. 735/1960

PREMESSA:

Gli operatori sanitari, cittadini italiani e comunitari residenti nella Regione del Veneto, che abbiano prestato, o prestino attualmente, attività sanitaria in Paesi esteri presso strutture sanitarie pubbliche o istituzioni private senza scopo di lucro oppure presso organismi internazionali, possono presentare alla Regione una richiesta finalizzata ad ottenere il riconoscimento di tale attività, ai sensi della L. 10 luglio 1960, n. 735.

Detto riconoscimento ha lo scopo di dichiarare l'equiparazione del servizio sanitario prestato all'estero a quello prestato nel territorio nazionale dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto di riconoscimento emanato dalla Regione costituisce un titolo da presentare nei concorsi pubblici indetti dalle Aziende ULSS, Ospedaliere ed altri Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), ed è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

Poiché la *ratio* della legge 735/1960, consiste nell'attribuire agli interessati un trattamento paritario nei confronti dei dipendenti sanitari che prestano servizio in Italia tenuto conto della normativa in materia di stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale e dei relativi requisiti di accesso, l'equiparazione deve risultare in modo certo dalla documentazione che deve essere prodotta e che viene descritta di seguito.

Il personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche che intende far valere il servizio svolto all'estero per dimostrare la continuità lavorativa ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali (si veda l'art. 5 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6/6/2008, n. 101 e, successivamente, dall'art. 44, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) deve presentare la richiesta finalizzata ad ottenere il riconoscimento di tale attività, se svolta presso uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi della L. 10 luglio 1960, n. 735.

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE:

Gli interessati devono presentare la seguente documentazione se residenti presso la Regione del Veneto:

1) Apposita domanda - redatta secondo lo schema predisposto, a cui deve essere apposta una marca da bollo da euro 16,00 (o in carta semplice se proveniente dall'estero) con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero quale riconoscimento:

   - del servizio sanitario prestato all'estero come titolo valutabile nei concorsi pubblici;
   - della continuità lavorativa per l'attribuzione di vantaggi economici o professionali previsti dai CC.CC.NN.LL. e dalle norme di settore. Tale fattispecie riguarda il personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e che abbiano svolto attività sanitaria in Paesi dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6/6/2008, n. 101 e, successivamente, dall'art. 44, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

2) Fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;

3) Un'ulteriore marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio del decreto di equiparazione, da allegare alla domanda **in busta chiusa separata** onde evitarne lo smarrimento;

4) **Certificato dell'Autorità Sanitaria del Paese estero** (Ministero o Autorità Pubblica equivalente abilitata alla certificazione), debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:

   a) che l'Istituto o l'Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un "Ente pubblico" o di una "Istituzione di interesse pubblico" ovvero di una "Istituzione privata senza scopo di lucro";

   b) ai fini poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio;

   c) nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Regioni, Province o altri Enti Pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b).

5) **Certificato dell'Ente o Istituto estero**, debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:

   a) data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il professionista sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere altresì specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);

   b) le funzioni in concreto svolte ed il reparto/Unità Operativa presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti/Unità Operative, deve essere indicata la specializzazione/attività prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;

   c) caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno o a tempo parziale e se è stata retribuita);

   Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio, dal Rettore dell'Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale, dal Sindaco per il Comune, dall'Assessore per l'Assessorato ecc….). Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari (direttori), capi servizio, ecc….

   Le informazioni di cui ai punti 4) e 5) possono essere contenute anche in un unico documento.

6) Ai certificati di cui ai numeri 4) e 5), redatti in lingua straniera, **deve essere allegata la traduzione in lingua italiana,** certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 co. 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

N.B.: Qualora prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai ecc., i suddetti certificati dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo vigente ai sensi dell'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni.
Qualora invece le copie dei documenti vengano autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

Questa Regione si riserva, in ogni caso, anche in conformità a quanto espressamente suggerito dal Consiglio di Stato, di effettuare gli accertamenti del caso per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie.

7) **Tutti i certificati di cui ai nn. 4) e 5) devono essere vistati dalla competente rappresentanza diplomatica o autorità consolare all'estero ("VISTO PER CONFERMA" rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 10.7.1960, n. 735). Il citato "Visto per conferma" non può essere sostituito d al "Visto per la legalizzazione della firma" né dal generico "Visto dal Consolato".**

8) Per il riconoscimento del secondo livello dirigenziale, e della qualifica di responsabile di struttura complessa, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art 5, punto b) del D.P.R. 10.12.1997, n. 484.

9) Copia semplice del decreto di riconoscimento ministeriale/regionale del servizio sanitario prestato all'estero con la dichiarazione che trattasi di «copia conforme all'originale» ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, precedente all'attività per la quale l'interessato presenta la domanda *(se posseduto)*.

10) Copia semplice del contratto di cooperazione, con la dichiarazione che trattasi di «copia conforme all'originale» ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, se il servizio all'estero è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi della Legge 26.2.1987, n. 49 o della Legge 11.08.2014, n. 125 *(se posseduto)*.

11) Gli interessati dovranno indicare chiaramente nella domanda di equiparazione il proprio recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo di residenza/domicilio, presso i quali questa amministrazione invierà eventuali comunicazioni in merito alle rispettive pratiche ed il decreto di riconoscimento.

12) La domanda corredata da tutti i documenti dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Regione del Veneto
Direzione Risorse Strumentali SSR
U.O. Personale e Professioni SSR
Palazzo Molin, 2514 San Polo – 30125 Venezia

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, termine che potrà essere interrotto nell'ipotesi di richiesta da parte dell'amministrazione di ulteriori elementi conoscitivi e/o integrativi.

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare gli uffici preposti: 041 2793488 - 3550 - 3434
Posta Elettronica: risorsestrumentalissr@regione.veneto.it

NOTA BENE:

I cittadini italiani e comunitari **non residenti** nel territorio italiano dovranno inviare la domanda di riconoscimento del servizio svolto all'estero al Ministero della Salute:

Posta tradizionale
Ufficio destinatario: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF) - Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e del le lauree specialistiche e magistrali
Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Consegna a mano
Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Per ulteriori informazioni:

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RSE&idSrv=R1&flag=P